

(N. 527)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1954

Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle leggi di riforma agraria.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è a Voi noto, nella applicazione delle leggi di riforma fondiaria — sì di quella relativa alla Sila (legge 12 maggio 1950, n. 230), sì di quella cosiddetta Stralcio (legge 21 ottobre 1950, n. 841) — si sono verificati notevoli ritardi di liquidazione delle indennità dovute ai proprietari dei beni espropriati, talchè come di recente ebbe a dichiarare il Ministro dell'agricoltura in risposta ad un'interrogazione al riguardo, le indennità liquidate ad oggi, cioè a distanza di anni della presa di possesso dei beni, ammontano ad una cifra — in valore — di meno di un decimo di quanto dovuto.

Tali ritardi sono in genere dipendenti dal sistema di commisurazione della indennità al valore definitivamente accertato ai fini della imposta patrimoniale: gli accertamenti definitivi non si hanno ancora per un numero rilevantissimo di casi, ed è prevedibile possano ancora ritardare, dato il grande numero delle revisioni ancora da compiersi, talchè è stato necessario di recente prorogare il termine per le revisioni delle denunce di parte al 31 dicem-

bre 1955 e quello per gli accertamenti di ufficio al 31 dicembre 1956 (ai quali termini finali occorre aggiungere la durata imprevedibile di eventuali procedimenti contenziosi).

Ma vi sono, oltrechè i ritardi riscontrati in tali ipotesi, altre difficoltà di determinazione per le ipotesi di terreni non sottoposti a imposta patrimoniale; e difficoltà è insieme ingiustizie stridenti nelle ipotesi di terreni assoggettati a imposta patrimoniale e magari valutati in via definitiva, ma non identificabili con le quote dei terreni espropriati o non più ad esse qualitativamente corrispondenti a causa di fondamentali variazioni catastali.

Tali inconvenienti non possono maravigliare, essendo naturali ogni qualvolta devesi applicare una legge generalissima ad una serie innumerevole di casi singoli: ma sembra doveroso eliminarli, anche per una ragione che potrebbe dirsi di moralità politica e di giustizia.

È per vero principio di moralità fondamentale per la vita dello Stato che esso sia al massimo adempiente alle obbligazioni che esso assume, tanto più quando esse sono in corri-

spettivo di un sacrificio imposto al cittadino. La espropriazione di beni nell'interesse della collettività è pienamente giustificata da superiori esigenze: ed è anche ammissibile che la indennità non sia in tali casi completamente aderente al valore ma è sempre assolutamente doveroso che la indennità sia al più presto corrisposta e nella giusta misura.

Ed è conseguenza necessaria di un criterio di giustizia che non si commisuri la indennità per una cosa e se ne espropri un'altra; il che può essere motivo di ingiustizia non solo in un senso ma anche nell'altro. Non è inopportuno rilevare che di fronte alla esistenza di trasformazioni migliorative, potrebbe trovarsi motivo — e non è qui il luogo di dire se fondato o meno — per una azione diretta alla corresponsione a titolo di indebito arricchimento in contanti di quella differenza di valore dipendente dal riferirsi le indennità a determinate qualità di terreni, ove la espropriazione avesse accertato già la esistenza di qualità superiori. E non è inopportuno rilevare che vi è anche il pericolo di pagare, e far pagare agli assegnatari, indennità per terreni valutati secondo qualità superiori nel 1947, e riscontrate degradate all'atto della espropriazione.

Per tutte tali ipotesi intende provvedere questo progetto di legge che si ispira al criterio fondamentale di nulla innovare e di mantenere come base della commisurazione della indennità i valori stabiliti per l'applicazione dell'imposta patrimoniale, stabilendo procedure più dirette e più semplici; e si limita ad integrare le disposizioni delle leggi di riforma per i casi nei quali per qualsiasi motivo un accertamento definitivo ai fini della imposta sul patrimonio non vi sia stato, o non sia possibile, o si riferisca a beni dei quali nel periodo fra il marzo 1947 e la espropriazione sia entrato in vita il nuovo catasto, o vi siano stati sempre in tale periodo variazioni qualitative nei beni.

Infatti: coll'articolo 1 nel trasferirsi al Ministero di agricoltura la possibilità della determinazione di valori si stabilisce che la indennità debba essere tassativamente determinata coi coefficienti già stabiliti dalla Commissione censuaria centrale ai fini della applicazione della imposta straordinaria progressiva

sul patrimonio. E si detta nel capoverso una norma chiarificatrice della ipotesi dei ricorsi di cui all'articolo 6 della legge 21 ottobre 1950.

E all'articolo 2 si provvede a dettare le norme per ipotesi già accennate nonchè per le ipotesi nei quali non siano stati indicati nei decreti di espropriazione i redditi dominicali corrispondenti ai terreni espropriati.

\* \* \*

Risolvendosi tali situazioni è parso anche opportuno al proponente integrare le leggi fondamentali con talune norme relative al procedimento per il pagamento della indennità, nonchè per la correzione di diversi errori materiali di indicazione dei beni sproprati, errori che si spiegano colla difficoltà del lavoro della identificazione stessa dei beni, colla mole di tale lavoro e colla celerità con la quale esso ha dovuto compiersi.

E infine coll'articolo 4 in conformità di giustizia si detta una norma relativa alla decorrenza degli interessi sulle indennità e al modo di corresponsione di essi, in modo forse non equo a carico dei proprietari, ma il solo di possibile attuazione senza una particolare copertura.

E infine, con un'ultima disposizione di certa equità si provvede a prorogare il termine per la trasformazione del terzo residuo.

È evidente che i proprietari espropriati che si sono avvalsi della facoltà e assunti gli obblighi relativi al terzo residuo possono avere contato su una eventuale corresponsione della indennità ad essi dovuta.

Appare di giustizia non far pesare a loro carico un ritardo ad essi non imputabile.

Tutte le disposizioni che ho l'onore di proporre si ispirano pertanto ad un criterio di giustizia oltre a costituire, ove da Voi approvate, un precedente per analoghe norme da introdurre nelle nuove leggi di riforma; e contribuiranno a sgombrare il terreno da quelle immancabili opposizioni a tali leggi, che potessero trovare un loro argomento di appoggio (valido argomento perchè è valido argomento la denuncia di apparenti inadempienze e di inutili vessatorie ingiustizie) nelle conseguenze, non corrette, della immancabile imperfezione delle leggi precedenti.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Ai fini del pagamento delle indennità di espropriazione, previste dall'articolo 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, integrati dall'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, il valore dei terreni espropriati viene determinato direttamente dal Ministero della agricoltura e delle foreste mediante moltiplicazione dei redditi dominicali esposti nei decreti di espropriazione, per i coefficienti già stabiliti dalla Commissione censuaria centrale, ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203.

Per i terreni espropriati secondo redditi del vecchio catasto variati dalla Commissione censuaria centrale in sede di decisione dei ricorsi di cui all'articolo 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ferma restando la tariffa del vecchio catasto, la variazione del reddito, qualora non riferita alle singole particelle, viene ripartita proporzionalmente tra i singoli redditi particellari indicati nei decreti di espropriazione.

## Art. 2.

I coefficienti di moltiplicazione sono determinati dalla Commissione censuaria centrale direttamente ed in via definitiva, nei seguenti casi:

a) terreni ricadenti in zone a vecchio catasto alla data del 28 marzo 1947 ed espropriati secondo dati del nuovo catasto entrati successivamente in conservazione;

b) terreni ricadenti in zone ove era in vigore il vecchio catasto all'atto dell'espropriazione ed espropriati in base ad indicazioni particellari rilevate dal nuovo catasto in formazione.

Ove non indicati nei decreti di espropriazione, i redditi dominicali corrispondenti ai

terreni espropriati vengono accertati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per ciascuna particella indicata negli stessi decreti, in corrispondenza dei redditi determinati nel nuovo catasto — se entrato in conservazione — o determinabili in base ai dati acquisiti per la formazione del nuovo catasto.

e) boschi, distintamente per quelli ad alto fusto, cedui, castagneti, in corrispondenza dei relativi redditi dominicali determinati in base alle tariffe del nuovo o del vecchio catasto ed avutosi riguardo alle diverse zone economico-agrarie.

## Art. 3.

La misura della indennità di espropriazione, determinata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma dei precedenti articoli 1 e 2 con riferimento a ciascun decreto di espropriazione, è pubblicata per avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*. Entro il termine di 15 giorni da tale pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può chiederne la rettifica per soli errori materiali al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Decorso tale termine, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste determina in via definitiva la indennità di espropriazione con proprio decreto da pubblicarsi per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*; provvedendo in tal sede anche alla rettifica dei dati catastali esposti negli allegati ai decreti di espropriazione quando questi risultino eventualmente difformi da quelli pubblicati nei piani particolareggiati di espropriazione approvati con i predetti decreti.

Gli aventi diritto, per promuovere lo svincolo dei titoli depositati in pagamento delle indennità di espropriazione indicata nei decreti di cui al precedente comma, debbono presentare al Tribunale competente, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, insieme con la domanda di svincolo, un certificato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste attestante gli eventuali atti di opposizione ad esso notificati da terzi per ufficiale giudiziario, nei trenta giorni successivi

alla pubblicazione dell'avviso del decreto di determinazione della indennità.

Art. 4.

Gli interessi di ritardato pagamento decorrono dalla data della presa di possesso dei terreni espropriati alla data di decorrenza delle cedole annesse ai titoli del prestito per la riforma fondiaria emessi in forza delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950,

n. 841 e corrisposti in pagamento delle indennità di espropriazione.

Il pagamento degli interessi di cui al comma precedente sarà eseguito in titoli.

Art. 5.

I termini per l'inizio e per la ultimazione dei lavori di trasformazione del terzo residuo, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, decorrono dal giorno del pagamento della indennità dei beni espropriati.